



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 38 del 27/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017, ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore 17,30 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 13763 del 22/09/2017 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	X	
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				16	1

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Il punto ha ricevuto i pareri di regolarità tecnica dalla Dottoressa Amodio, il Responsabile di Settore, e dalla dottoressa Abbruzzi, favorevole per i profili di competenza. Il punto è stato, come già esposto dalle commissioni, approvato dalle due commissioni che si sono occupate in sede di lavori pre Consiglio e ed è stato anche già esposto dal tecnico, dalla Dottoressa Amodio. Quindi è possibile aprire la discussione su questo punto, se ci sono interventi. Se gli interventi non sono previsti, possiamo procedere alla votazione dello stesso. Saremmo in votazione, però se non ci sono problemi, il contributo del Consigliere Quaranta può essere utile anche prima della votazione, prego.

Consigliere Domenico QUARANTA

Scusate la tempistica lievemente tardiva. Ci tenevo a lasciar traccia nelle registrazioni dell'Assise che allo stato attuale noi deteniamo ancora la partecipazione del consorzio "Trulli Grotte e Mare", che però non è oggetto del termine di ricognizione perché abbiamo già nel 2015 deciso di dismetterla e ci sono solo le procedure di liquidazione. Non so se è opportuno inserire un passaggio nella premessa per la quale non citiamo oppure se è del tutto superfluo. Ci tenevo giusto a precisarlo perché qualcuno come poteva dire: ma voi non avevate anche una partecipazione sul "Trulli Grotte e Mare"? Siccome questa delibera ha l'obiettivo di dire se le partecipazioni che precedentemente avevamo detto di mantenere, hanno ancora i requisiti e intendiamo mantenerle; una società per la quale già abbiamo detto di provvedere alla dismissione della partecipazione, non aveva senso inserirla. Era giusto questo modo. Non so se il Segretario mi dà conferma: se può essere superfluo, non inseriamo nella premessa; altrimenti facciamo un piccolo trafiletto da inserire nella premessa. Grazie.

Segretario generale Gerardo GALLICCHIO

Concordo con l'emendamento.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi la proposta di modifica è di inserire all'interno della premessa. Se c'è anche una proposta di testo, Consigliere Quaranta. Il testo, dice il Segretario, è un testo predisposto; forse è più semplice aggiungere una postilla.

Consigliere Domenico QUARANTA

Io aggiungerei un passaggio nelle premesse, prima di passare al "tenuto conto che...", inserirei "Premesso che..".

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Il punto preciso, così lo indichiamo nella proposta.

Consigliere Domenico QUARANTA

"Tenuto che il Comune ha già posto in essere le procedure di dismissione della partecipazione, ha già disposto con precedente delibera consiliare della dismissione della partecipazione, detenute nel consorzio "Trulli Grotte e Mare"...".

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Saranno gli uffici a predisporre il testo preciso, anche con i riferimenti. La Dottoressa Amodio chiede di intervenire. Prego.

Responsabile del Settore I - Giovanna AMODIO

Nella delibera di Consiglio n. 8 del 21 aprile 2015 qui viene definito “Consorzio intercomunale – Trulli, Grotte e Mare”.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi per fare chiarezza: qui nella proposta di delibera, dopo l'elenco della corte dei conti, dopo l'articolo del Testo Unico, prima di ripartire con quel “Tenuto conto che..” inserire il nostro “Tenuto conto che”. Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 21 aprile 2015

Responsabile del Settore I - Giovanna AMODIO

Comunque ci tengo a precisare che io l'avevo comunque citata in premessa.

Consigliere Domenico QUARANTA

Si? Mi è sfuggito.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Dottoressa, è stata finora per dircelo, doveva dirlo qualche minuto prima.

Consigliere Domenico QUARANTA

Purtroppo molto spesso, per fretta, si guarda il testo deliberato, non le premesse.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

In realtà non c'è uno specifico riferimento al Consorzio, per quello non è stato visionato. Non è colpa del Consigliere, perché il comma recita: “Con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 21/04/2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1 eccetera.” In quella delibera di Consiglio comunale viene posta in liquidazione la società quindi probabilmente non è necessario modificare il testo.

Consigliere Domenico QUARANTA

Onestamente c'è l'esigenza da parte di qualche collega di specificarlo.

Responsabile del Settore I - Giovanna AMODIO

Vediamo di renderlo diciamo in questo modo e recepire anche la specifica relativa al Consorzio intercomunale “Trulli Grotte e Mare”.

Consigliere Domenico QUARANTA

Quindi all'art. 15 tecnicamente scriviamo “Disponendo fra l'altro di dismettere la partecipazione posseduta dall'ente nel Consorzio intercomunale “Trulli Grotte e Mare””.

Responsabile del Settore I - Giovanna AMODIO

Quindi va in sequenza dopo la premessa “Con deliberazione n. 8...”, è giusto?

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

In continuità con quel comma. Allora poniamo in votazione questa modifica. Io la rileggo, così facciamo ulteriore chiarezza. Nelle premesse della proposta di deliberazione, al terzo capoverso che recita già: “Con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 21 aprile 2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1 comma 611 e 612 della legge 190/2014, che dispone fra l'altro di dismettere la partecipazione posseduta dall'ente nel Consorzio intercomunale “Trulli Grotte e Mare” e poi prosegue con la proposta di delibera. Questa proposta di modifica viene posta in votazione. Invitiamo i Consiglieri a votare. Dodici voti favorevoli, quattro astenuti: i Consiglieri Campanella, Rinaldi, Bianco e Ciliberti. La modifica del testo è approvata.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	16
Voti favorevoli	12
Astenuti	4 (Campanella A., Rinaldi A., Bianco G., Ciliberti D.)

Poniamo ora, se non ci sono interventi relativi al punto, la votazione sull'approvazione del punto, così come modificato. Dodici voti favorevoli, quattro astenuti: il punto è approvato.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	16
Voti favorevoli	12
Astenuti	4 (Campanella A., Rinaldi A., Bianco G., Ciliberti D.)

Dobbiamo anche votare l'immediata eseguibilità poiché trattasi di adeguamento in scadenza al 30 settembre 2017. Dodici voti favorevoli, quattro astenuti: i Consiglieri Campanella, Rinaldi, Bianco e Ciliberti.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	16
Voti favorevoli	12
Astenuti	4 (Campanella A., Rinaldi A., Bianco G., Ciliberti D.)

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione di C.C. n. 8 del 18/06/2014 questo Ente ha approvato una ricognizione delle Società partecipate del Comune di Castellana Grotte ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della L. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008);

con Deliberazione di C.C. n. 14 del 27/06/2014 e n. 2 del 04/02/2015 sono stati approvati gli indirizzi strategici alle Società Partecipate del Comune di Castellana Grotte e le "Linee Guida" per il controllo di gestione e per il controllo analogo;

con Deliberazione di C.C. n. 8 del 21/04/2015 è stato approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate di cui all'art. 1 comma 611 e 612 della Legge 190/2014, che dispone fra l'altro di dismettere la partecipazione posseduta dall'Ente nel Consorzio Intercomunale "Trulli Grotte Mare";

con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in G.U. l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 100 del 16 giugno 2017;

che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

la Corte dei Conti con Deliberazione n. 19/2017/SEZAUT/INPR ha pubblicato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al sopracitato art. 24 del D. Lgs. 175/2016

in ottemperanza a suddette indicazioni della Corte dei Conti è necessario che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l'art. 20 del T.U.S.P. (Testo Unico sulle Società Partecipate) di cui ai D. Lgs. 175/2016 e D. Lgs. 100/2017 stabilisce una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da parte degli enti pubblici;

l'art. 24 del T.U.S.P. indica una revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dagli enti locali al 30 settembre 2017 possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., non sono state individuate partecipazioni da alienare;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la sopracitata Deliberazione di C.C. n. 8 del 21/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;

Ritenuto non necessario il parere dell'Organo di revisione, atteso che la presente proposta di deliberazione non comporta modifica alle modalità di gestione dei servizi;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 22 settembre 2017 dal Responsabile del Settore I, dr.ssa Giovanna Amodio, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso in data 22 settembre 2017 dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in calce riportato;

Visto il parere "favorevole" espresso dalla 1° Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Appalti e Convenzioni" nella seduta del 25/09/2017;

Visto il parere "favorevole" espresso dalla 2° Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 26/09/2017;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di confermare** il mantenimento delle partecipazioni possedute nelle Società di cui al sopracitato Allegato A;
- 3. di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4. di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5. di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole

Castellana Grotte, 22/09/2017

Il Responsabile del Settore I
f.to dott.ssa Giovanna Amodio

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole per i profili di competenza.

Castellana Grotte, 22/09/2017

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n. 1601

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 27/10/2017 al 11/11/2017.

Castellana Grotte, 27/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/09/2017** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 27/10/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

**RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016**

	Denominazione Società
	GROTTE DI CASTELLANA SRL
	Oggetto Sociale
	Cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana"
	Tipologia di Partecipazione
	Si tratta di una partecipazione diretta, e la convenzione con l'Ente scade il 31/12/2019.
	% quota di partecipazione
1	100% società in house
	Numero Amministratori e Sindaci nominati dal Comune
	Un Consiglio di Amministrazione composto da 3 amministratori e un collegio sindacale composto da 3 sindaci.
	Motivata Riconducibilità ad una delle Categorie ex art. 4, commi 1 – 3 T.U.S.P.
	La Società è riconducibile nella casistica dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 perché ha nel suo oggetto sociale la cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana". Il Sito carsico "Grotte di Castellana" è avvocato a Patrimonio dell'Ente.

	Denominazione Società
	MULTISERVIZI SPA
	Oggetto Sociale
	Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti
	Tipologia di Partecipazione
	Si tratta di una partecipazione diretta, e la convenzione con l'Ente scade il 31/10/2025
	% quota di partecipazione
2	100% società in house
	Numero Amministratori e Sindaci nominati dal Comune
	Un Consiglio di Amministrazione composto da 3 amministratori, un collegio sindacale composto da 3 sindaci, un revisore legale dei conti
	Motivata Riconducibilità ad una delle Categorie ex art. 4, commi 1 – 3 T.U.S.P.
	La Società è riconducibile nella casistica dell'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 perché produce un servizio di interesse generale quale la raccolta, il trasporto e lo smaltimento rifiuti per conto dell'Ente.

3	Denominazione Società
	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE SRL A SC
	Oggetto Sociale
	Attingere a finanziamenti del CIPE, attraverso le attività dei patti territoriali di cui all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017.
	Tipologia di Partecipazione
	Si tratta di una partecipazione diretta.
	% quota di partecipazione
	6,28% nel 2017
	Numero Amministratori e Sindaci nominati dal Comune
	La nomina degli Amministratori e dei Sindaci avviene a maggioranza nell'assemblea dei Soci.
	Motivata Riconducibilità ad una delle Categorie ex art. 4, commi 1 – 3 T.U.S.P.
	La Società è riconducibile nella casistica dell'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che espressamente cita: "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

Denominazione Società
GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SCARL
Oggetto Sociale
Attività dei Gruppi di Azione Locale
Tipologia di Partecipazione
Si tratta di una partecipazione diretta.
% quota di partecipazione
2,15% nel 2017
Numero Amministratori e Sindaci nominati dal Comune
La nomina degli Amministratori e dei Sindaci avviene a maggioranza nell'assemblea dei Soci.
Motivata Riconducibilità ad una delle Categorie ex art. 4, commi 1 – 3 T.U.S.P.
La Società è riconducibile nella casistica dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 perché ha nel suo oggetto sociale l'attività dei Gruppi di Azione Locale come legiferato dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

